



LE NOTIZIE TECNICHE

Photos designed by Freepik I.R.

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Pac 2021: primo anno di transizione con le stesse regole
- PSR: pagamenti agroclimatico ambientali confermati per il settimo anno con i nuovi fondi UE
- Giovani Agricoltori: bandi PSR aperti per il primo insediamento
- Vigneti: Proroghe delle autorizzazioni di nuovo impianto e reimpianto e delle autorizzazioni al reimpianto anticipato in scadenza nel 2020
- Vigneti: aperte le domande di nuovi impianti fino al 31 marzo
- Vitivinicolo: proroga termini lavori di ristrutturazione e riconversione
- Prodotti fitosanitari: proroga abilitazioni e attestati
- Biologico: prorogata scadenza del PAP
- Apertura adesioni sqnpi 2021 e pubblicazione linee tecniche di difesa integrata
- Registro carico e scarico cereali e farine di cereali. Un nuovo onere burocratico: vanno esentate le aziende agricole
- Con la campagna assicurativa 2021 debutta il valore standard
- Aiuti di stato: incrementati i massimali delle misure di sostegno

LAVORO E PREVIDENZA

- Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani e donne
- Lavoratori extracomunitari. Proroga permessi di soggiorno fino al 30 aprile 2021
- Cassa integrazione Covid-19: proroga di trattamenti
- Il contagio da Covid-19 è infortunio se avviene nei luoghi di lavoro

FISCALE

- Il credito di imposta per investimenti 4.0: le opportunità offerte della legge di bilancio
- Corrispettivi telematici: prorogato il nuovo tracciato
- La "Nuova Sabatini": credito agevolato utile alle imprese
- Reflui zootecnici e digestato: la "comunicazione nitrati" deve essere presentati dai produttori e dagli utilizzatori
- IVA: nuove percentuali di compensazione per il legno
- Concimazioni azotate: rispetto del mas e compilazione del registro

Pac 2021: primo anno di transizione con le stesse regole

DOMANDE ENTRO IL 15 MAGGIO

Gli uffici del CAA delle Venezie operanti presso le sedi della Confagricoltura del Veneto stanno raccogliendo i piani colturali per la predisposizione delle domande Pac 2021 e delle conferme relative alle misure a superficie del PSR (vedi articolo che segue).

Pur trovandoci nel nuovo periodo di programmazione 2021-2027 le regole per quest'anno non cambiano. Questa, nella sostanza, è stata la decisione assunta dal Mipaaf in applicazione del cosiddetto regolamento di transizione (Reg. UE 2020/2220), relativo al biennio 2021-2022, in attesa della riforma della Pac che partirà nel 2023. Per il 2022, invece, eventuali modifiche potranno essere apportate e comunicate alla Commissione europea entro il primo agosto di quest'anno. Esse possono riguardare l'applicazione della convergenza interna (avvicinamento verso il valore medio nazionale dei titoli); la possibilità di trasferire risorse tra il primo ed il secondo pilastro e di modificare i pagamenti accoppiati, l'introduzione del cosiddetto pagamento redistributivo.

DOMANDA UNICA 2021

Per ora il termine per la presentazione della "domanda unica" del 2021 è il 17 maggio (il 15 cade di sabato). Le domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 potranno essere presentate entro il 31 maggio. Le domande tardive (art. 13 del citato regolamento UE) si potranno presentare entro l'11 giugno 2021. Per queste domande verrà applicata una diminuzione del valore del pagamento dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.



RISERVA NAZIONALE

Anche nel 2021 i titoli PAC si potranno richiedere alla riserva nazionale. In via prioritaria possono accedere alla riserva i "giovani agricoltori" (fattispecie A) e i "nuovi agricoltori" (fattispecie B) a cui lo Stato membro deve garantire apposite risorse finanziarie. A seguire accedono gli agricoltori che gestiscono superfici agricole in zone di montagna (fattispecie C rischio abbandono) e svantaggiate (fattispecie D). Infine ci sono gli agricoltori destinatari di provvedimenti amministrativi e di decisioni giudiziarie che prevedono l'assegnazione di titoli.

TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Come sempre l'agricoltore può decidere di trasferire, insieme alla terra, anche i propri titoli. Ma può anche trasferire i soli titoli senza

terra cedendoli in via definitiva oppure affittandoli. I titoli non utilizzati per due anni consecutivi sono assorbiti dalla riserva. Ricordiamo che non si possono cedere i titoli se si hanno posizioni debitorie verso l'organismo pagatore e chi li riceve deve essere un agricoltore attivo, a parte i casi di successione e di recesso anticipato di un contratto d'affitto. Il piccolo agricoltore deve recedere dal regime dei piccoli agricoltori e poi operare il trasferimento dei titoli.

IL GREENING

Fino alla riforma della Pac, la cui entrata in vigore è prevista nel 2023, è sempre attivo il pagamento "greening" che prevede l'ottemperanza di tre obblighi: la diversificazione, la presenza di aree di interesse ecologico (EFA) e la conservazione dei prati.

Ricordiamo che l'obbligo della **diversificazione** prevede la presenza di almeno due colture nelle aziende con superficie a seminativo compreso tra 10 e 30 ha (la prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo) e la presenza di almeno tre colture nelle aziende con superficie a seminativo maggiore di 30 ha. La prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo e le due colture principali assieme non possono superare il 95%. E' utile rammentare che il periodo compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno di ogni anno viene preso a riferimento per l'individuazione della coltura principale.

Le aziende che investono più del 75% della superficie a seminativo a erba o altre piante erbacee da foraggio, a riposo, a colture sommerse (riso) e a leguminose (es. medica e soia) sono esentate dall'obbligo della diversificazione. Ciò anche nel caso la rimanente superficie a seminativo sia superiore a 30 ettari.

2 All'obbligo delle **aree di interesse ecologico (EFA)**, sono soggette le aziende con superficie a seminativo superiore a 15 ettari nella percentuale del 5%. Sussiste l'esenzione dall'obbligo delle aziende che coltivano più del 75% della loro superficie a erba, altre piante erbacee da foraggio, a riposo, a leguminose (compresa la soia), a colture sommerse o a una combinazione di tali impieghi.

Con riferimento a tali superfici ricordiamo che è stato vietato l'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture azotofissatrici impiegate come EFA.

Ricordiamo anche che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda. Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola ed è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo nel periodo compreso fra 1° marzo e 30 giugno. Il Reg. 2393/2017 (modificando il paragrafo 1 dell'art. 4 del Reg. 1307/2013) ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le



parcelle di terreno dichiarate a riposo per cinque anni di seguito diventano prato permanente.

Il terzo obbligo del greening consiste nella **conservazione dei prati permanenti e dei pascoli**. Nelle zone ecologicamente sensibili non si possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti; nelle altre zone si possono convertire solo a seguito di autorizzazione di Agea, che si considera rilasciata dopo la richiesta passati 30 giorni di silenzio-assenso.

GIOVANI AGRICOLTORI

E' sempre vigente per i giovani agricoltori pari al 50% dell'aiuto base per un massimo di 90 ettari. Il premio può essere richiesto entro cinque anni dall'insediamento ed è richiedibile per cinque anni.

GLI AIUTI ACCOPPIATI

Ricordiamo di seguito i settori d'intervento e gli importi dei premi stimati per il 2021. Il plafond destinato agli aiuti accoppiati è del 12,92% del plafond degli aiuti diretti.

Vacche da latte - Il sostegno accoppiato del latte bovino si può chiedere se si rispettano tre parametri di qualità: tenore in cellule somatiche; tenore in carica batterica; contenuto di proteine (€/capo 70). I capi allevati in zone montane o appartenenti ai circuiti DOP e IGP e regimi di qualità certificata devono rispondere solo a uno dei tre parametri di qualità (€/capo 160).

Bufale da latte - Il sostegno accoppiato stimato €/capo 40.

Vacche nutrici - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai registri genealogici o registro anagrafico (€/capo 120); Vacche nutrici a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza (€/capo 145); Vacche nutrici non iscritte i libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamento non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (€/capo 65).

Bovini da carne - Il premio alla macellazione è destinato ai bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi (€/capo 40); bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi: allevati per almeno 12 mesi; allevati per almeno 6 mesi aderenti a sistemi di qualità o a sistemi di etichettatura oppure certificati ai sensi del Reg. UE 1151/2012 (€/capo 60).

Ovini - Agnelle da rimonta (€/capo 25); capi ovini e caprini macellati (€/capo 6).

Per le coltivazioni l'aiuto accoppiato è concesso ai seguenti settori: **Fumento duro** coltivato nel centro-sud Italia (€/Ha 100); **Soia** nel Nord Italia (€/Ha 70), **Proteaginose** al centro Italia (€/Ha 50); **Leguminose** da granella ed erbai di sole leguminose al Sud (€/Ha 25), Riso (€/Ha 150), **Barbabietola da zucchero** (€/Ha 800); **Pomodoro da industria** (€/Ha 175), **Olivo e superfici olivicole**: Liguria, Puglia, Calabria (€/Ha 90); Puglia e Calabria con pendenza superiore al 7,5% (€/Ha 105); aderenti a sistemi di qualità (€/Ha 110).



FONDO GRANO DURO E FONDO COMPETITIVITÀ FILIERE

La domanda unica 2021 conterrà anche il modulo di richiesta per il “Fondo grano duro”. Il DM 20 maggio 2020 prevede un contributo di 100 euro per ettaro (nel limite massimo di 50 ettari) coltivato a grano duro a favore delle imprese agricole che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre dello scorso anno un contratto di filiera, direttamente o mediante cooperative e organizzazioni di produttori. Per aver diritto all’aiuto si dovranno utilizzare sementi certificate, per l’impiego delle quali dovrebbe uscire un’apposita circolare Agea.

Come nel 2020 la richiesta dell’aiuto relativo al “Fondo competitività delle filiere” mais, soia e legumi di cui al decreto 3 aprile 2020 avverrà con domanda specifica.

PAC RIDOTTA SE NON SI RISPETTANO GLI IMPEGNI DELLA “CONDIZIONALITÀ”

Chiediamo il capitolo relativo alla Pac con un cenno alla “Condizionalità”. La Condizionalità identifica una serie di impegni derivanti da norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale, di benessere degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Ricordiamo ancora una volta che tali impegni devono essere rispettati dagli agricoltori che beneficiano del sostegno previsto nell’ambito di:

- pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 (Domanda Pac);
- Programma di sviluppo rurale (PSR) del Veneto ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 relativamente alle misure agro-ambientali;

- OCM vino ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 (ristrutturazione e riconversione dei vigneti, premi per l’estirpazione dei vigneti e sostegno per la vendemmia verde).

Gli impegni di condizionalità sono suddivisi in:

- **criteri di gestione obbligatori (CGO)**, che consistono in atti derivanti dall’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali. **Tra i criteri di gestione obbligatori rilevanti ricordiamo il rispetto delle norme relative ai fitofarmaci (conservazione, impiego e tenuta del registro dei trattamenti) e del programma d’azione relativo ai nitrati (rispetto dei limiti di apporto nelle aree vulnerabili e non vulnerabili e tenuta del registro delle concimazioni). Severe sono anche le norme che riguardano gli allevamenti, che vanno dall’identificazione al benessere degli animali.**
- **buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)** che consistono in una serie di “vincoli” (norme e standard) finalizzati al raggiungimento di obiettivi comunitari in materia ambientale e in particolare per evitare l’erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell’ecosistema ed evitare il loro deterioramento, proteggere e gestire le risorse idriche, mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio.

Per saperne di più sulla Condizionalità scarica la guida dal sito di Confagricoltura Veneto <https://confagricolturaveneto.it/altre-pubblicazioni/>


PSR: pagamenti agroclimatico ambientali confermati per il settimo anno con i nuovi fondi UE

La Regione Veneto, con delibera dello scorso 16 febbraio, ha disposto l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di conferma per il sesto e il settimo anno per alcuni tipi d’intervento della misura 10 Pagamenti agroclimatico ambientali e 11 Agricoltura biologica, relative ai bandi approvati con DGR n. 465/2016 e DGR n. 440/2015 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

In particolare è ammessa la presentazione facoltativa delle domande di conferma per il settimo anno d’impegno per i tipi d’intervento 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale, 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, pratiseminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto di cui ai bandi della DGR n. 440/2015 e s.m.i.. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 15 maggio 2021.

Va detto che il pagamento delle domande di conferma è subordinato all’assegnazione delle risorse al PSR Veneto sulla base del riparto delle somme individuate nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/2220 (Regolamento di transizione) in corso di definizione a livello nazionale nonché all’approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea.

Per tale bando la Regione ha impegnato la somma di 40 milioni, a



cui corrisponde la quota regionale di cofinanziamento di 6,8 milioni di euro.

Con ulteriori provvedimenti è stata disposta l’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l’anno 2021 per alcuni interventi della misura 10 Pagamenti agroclimatico ambientali e 11 Agricoltura biologica, relative ai bandi approvati con DGR n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, nonché l’apertura termini anno 2021 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali ancora in essere assunti nei precedenti periodi di programmazione prima dell’anno 2012.

Giovani Agricoltori: bandi PSR aperti per il primo insediamento

Tre nuovi bandi del Psr del Veneto, pubblicati lo scorso 8 gennaio, mettono a disposizione dei giovani agricoltori che intendono insediarsi 26,5 milioni di euro. Le risorse sono destinate alla misura 6.1.1 "Primo insediamento" per i giovani e alle due misure collegate del cosiddetto "pacchetto giovani".

Ai giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda sono destinati 10 milioni attraverso un contributo individuale di 40mila euro. Ricordiamo che il giovane agricoltore deve essersi insediato nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto, comunque non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del bando.

Il "pacchetto giovani" prevede interventi con la misura 4.1.1 "Investimenti per migliorare la prestazione e la sostenibilità globali dell'azienda" alla quale sono stati destinati 15 milioni di euro e/o interventi con la misura 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" che dispone di 1,5 milioni di euro. La misura 4.1.1. finanzia la realizzazione di fabbricati ed impianti per la produzione, gli investimenti per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto, la costruzione di vasche per il contenimento dei reflui zootecnici, l'acquisto di macchine e attrezzature, interventi per la produzione di energia a esclusivo uso aziendale, opere per la difesa attiva delle coltivazioni. L'aiuto copre il 50% delle spese sostenute, percentuale che sale al 60% per altri investimenti in zona montana. Gli investimenti relativi alla trasformazione/commercializzazione dei prodotti (es. realizzazione di punti vendita) possono godere di un intervento del 40% su tutto il territorio della Regione.

La misura 6.4.1. sostiene le attività extra-agricole come l'agriturismo,



le fattorie sociali e didattiche, il turismo rurale e i servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli oppure anche la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti considerati non agricoli (es. la produzione di pane). Sono finanziabili gli interventi strutturali su beni immobili (non nuove costruzioni), con un contributo che copre il 50% della spesa ammissibile nelle zone di montagna che si riduce al 40% nelle altre zone. L'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi informatici, la realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali beneficia di un contributo del 45% in zone montane e del 35% nelle altre zone.

Per ulteriori informazioni sui bandi del Piano di sviluppo rurale, oltre che per la presentazione delle domande, è possibile rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.

4

Vigneti: Proroghe delle autorizzazioni di nuovo impianto e reimpianto e delle autorizzazioni al reimpianto anticipato in scadenza nel 2020



Per effetto di quanto disposto dal nuovo Regolamento 2020/2220, la durata di tutte le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto scadute o in scadenza nel corso dell'anno 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

I produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto in scadenza nel 2020 non sono passibili delle sanzioni - anche per una quota parte dell'autorizzazione - di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (declinate per il potenziale vitivinicolo all'articolo 69 comma 3 del Testo Unico Vino), a condizione che entro il 28 febbraio 2021 si sia comunicato al MIPAAF e alla Regione o Provincia Autonoma competente che non si intendeva avvalersene. Per effetto di tale norma, ed essendo le autorizzazioni presenti nell'apposito registro sul SIAN, l'operazione di aggiornamento della loro scadenza viene fatta d'ufficio.

Per effetto di quanto disposto dal nuovo Regolamento 601/2020 del 30 aprile 2020, e dalle deroghe che scaturiscono dal Decreto Ministeriale n. 5779 del 22 maggio 2020, per le autorizzazioni al reimpianto anticipato (ex obblighi di estirpo) in scadenza nel corso della annualità 2020 si applica la proroga di un anno, fermo restando che i viticoltori per beneficiare di tale proroga dovranno fare richiesta esplicita alle Regioni competenti. In ogni caso i viticoltori che beneficiano della proroga per gli obblighi di estirpo non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare.

Vigneti: aperte le domande di nuovi impianti fino al 31 marzo

Agea, dopo aver pubblicato la circolare n. 9066 del 10 febbraio 2021 relativa alle nuove autorizzazioni di superfici vitate, ha reso disponibile sul portale SIAN l'applicazione per la compilazione delle domande di nuovi impianti di vigneti.

Il periodo di riferimento per la presentazione delle domande è compreso dal **15 febbraio al 31 marzo di ogni anno**. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Nel Veneto la superficie massima richiedibile è pari ad un ettaro e sono privilegiate le aziende biologiche e la viticoltura cosiddetta "eroica", praticata su superfici in pendenza superiore al 15%, in montagna ad altitudine superiore a 500 metri e nelle piccole isole.



Vitivinicolo: proroga termini lavori di ristrutturazione e riconversione



A causa dell'emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19, e delle conseguenti misure di assunte per contrastare la sua diffusione, molte aziende si sono trovate in difficoltà nel completare gli investimenti

relativi al settore vitivinicolo. La Regione, anche a seguito delle nostre sollecitazioni, ha perciò ritenuto opportuno prorogare alcuni termini previsti per la conclusione dei progetti di ristrutturazione e riconversione dei vigneti oggetto delle misure di finanziamento.

In particolare il provvedimento della Regione prevede:

- la proroga al 30 maggio 2022 del termine ultimo per la conclusione delle operazioni e presentazione domanda di pagamento del saldo per la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla Dgr n. 277 del 19/03/2019 "Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo della dotazione finanziaria assegnata alla Regione del Veneto per l'annualità 2020

e apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità 2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 17/CR del 26 febbraio 2019";

- la proroga al 30 aprile 2021 del termine per la presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo sul contributo concesso per la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo previsto al punto 12 dell'allegato A alla DGR n. 897 del 09/07/2020 "Apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità 2021. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 58/CR del 16/06/2020";
- l'allungamento del termine da 15 giorni a 60 giorni per la presentazione della fideiussione necessaria per ottenere l'anticipo sul contributo concesso, per la misura Investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, previsto al punto 4.5 degli allegati A e B della DGR n. 1284 del 08/09/2020 "Bando biennale per le annualità 2021-2022 della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. Deliberazione/CR n. 97 dell'11 agosto 2020".

5

Prodotti fitosanitari: proroga abilitazioni e attestati

Con riferimento ai certificati di abilitazione all'acquisto ed alla vendita dei prodotti fitosanitari ed agli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (articoli 8, 9 e 12 del d.lgs. n. 150/12) in scadenza, si informa che una nota del Mipaaf trasmessa alle Regioni ha confermato che la proroga di validità delle abilitazioni/attestati rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome è da intendersi riferita a:

- abilitazioni /attestati in scadenza o scadute antecedentemente al 2020 ma in corso di rinnovo;
- abilitazioni/attestati in scadenza nel 2020;
- abilitazioni/attestati che scadranno nel 2021, nel perdurare della fase di emergenza.

La nota del Mipaaf specifica che la disposizione "è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo

alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" va intesa nel senso che, qualora allo

scadere dei 12 mesi di proroga viga ancora lo stato di emergenza, la validità delle abilitazioni/attestati indicati alle lettere a), b), c), si intende prorogata di ulteriori novanta giorni successivi all'ultima data di cessazione dello stato di emergenza stesso.

Tale interpretazione è in linea con la disposizione approvata nel decreto "mille proroghe" che estende ulteriormente la proroga già prevista per il 2020 alle abilitazioni/attestati in scadenza nel 2021.



Biologico: prorogata scadenza del PAP

Con Decreto del 28 gennaio il Mipaaf ha prorogato la scadenza per la presentazione del PAP, il “programma annuale di produzione”, a cui sono tenute le aziende agricole che hanno adottato il metodo biologico. La nuova scadenza è il 31 maggio 2021.



Apertura adesioni SQNPI 2021 e pubblicazione linee tecniche di difesa integrata



Il Mipaaf ha aperto l'applicativo per la presentazione delle domande di adesione e conferma per il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) 2021. Inoltre che la Regione del Veneto, con decreti n. 4 e 5 del 5 febbraio, ha pubblicato le Linee Tecniche di Difesa Integrata e i Disciplinari di Produzione Integrata per l'anno 2021.

Per ulteriori informazioni e per la presentazione delle domande di adesione è possibile contattare gli uffici tecnici di Confagricoltura

6 Registro carico e scarico cereali e farine di cereali Un nuovo onere burocratico: vanno esentate le aziende agricole



In sede di approvazione della Legge di bilancio 2021 sono stati inseriti, senza alcuna preventiva comunicazione alle parti interessate, quattro commi che definiscono un sistema del tutto nuovo per il monitoraggio delle produzioni cerealicole.

In sostanza la norma prevede che chiunque detenga a qualsiasi titolo cereali e farine di cereali è tenuto a registrare in un apposito registro telematico, istituito nell'ambito del SIAN, tutte le operazioni di carico e scarico che riguardano quantità del singolo prodotto superiori a 5 tonnellate annue. La registrazione delle operazioni deve essere effettuata entro sette giorni lavorativi dalla effettuazione delle operazioni stesse. La non istituzione del registro è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5mila a euro 20mila; il non rispetto delle modalità di tenuta del registro determina invece una sanzione compresa tra mille e 5mila euro. Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi superiori a 50 tonnellate di cereali o sfarinati, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento per un periodo tra sette e trenta giorni. L'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni è l'Icqr.

Il registro telematico di carico e scarico dei cereali potrebbe anche essere utile nell'ottica della trasparenza del settore. Ma è stato concepito in maniera troppo restrittiva e generalizzata e rischia di mettere in seria difficoltà i soggetti coinvolti, soprattutto gli agricoltori e gli allevatori. Confagricoltura, insieme alle altre associazioni di filiera, ha chiesto la proroga dell'avvio del registro in modo da poter introdurre delle modifiche all'impianto normativo nella direzione di un alleggerimento degli oneri, escludendo la parte iniziale e finale della filiera, cioè i produttori cerealicoli e allevatori.

Con la campagna assicurativa 2021 debutta il valore standard

I Consorzi di difesa del Veneto stanno chiudendo gli accordi con le principali compagnie assicurative per dare avvio alla campagna assicurativa 2021. Si possono perciò garantire da subito le produzioni contro le avversità atmosferiche rivolgendosi al proprio assicuratore, ricordandosi in via preliminare di trasmettere la “manifestazione di interesse” o il Pai (piano assicurativo individuale) tramite il CAA. È confermato un contributo massimo fino al 70% del premio agevolato per tutte le garanzie previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA):

- CATASTROFALI (Siccità, Alluvione, Gelo-Brina);
- FREQUENZA (Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve);
- ACCESSORIE (Sbalzi Termici, Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore).

La novità più rilevante del PGRA 2021 è l'introduzione del *valore standard*, che corrisponde ad un nuovo metodo di calcolo del valore assicurato ammesso a contributo pubblico. Con il valore standard (SV), ovvero il valore massimo assicurabile ai fini dell'agevolazione pubblica, si supera il problema di dover documentare la resa media storica (3/5 anni). Con questo metodo verranno semplificati i controlli relativi alla definizione del contributo pubblico e ridotti i tempi di erogazione dello stesso.

In pratica per ogni prodotto assicurabile con polizze agevolate è stato determinato un “valore standard” dato dal prodotto tra prezzo (P) e resa (R). Il prezzo è rappresentato dal prezzo medio ponderato per le varietà prevalenti di un determinato prodotto, mentre R(resa) rappresenta la resa statistica/agronomica potenziale. Tutte le polizze



con valori assicurati inferiori o uguali allo SV sono ritenute automaticamente ammissibili per la componente resa e prezzo, l'unico controllo riguarderà la verifica che la superficie assicurata corrisponda con quella riportata nel fascicolo aziendale e quindi nel Pai.

Le scadenze entro cui devono essere sottoscritte le polizze/certificati assicurativi sono le seguenti:

- 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile;
- 31 maggio per quelle permanenti;
- 30 giugno per quelle a ciclo primaverile e l'olivicoltura;
- 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate;
- 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti;
- Per le colture di cui ai punti c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

7

Aiuti di stato: incrementati i massimali delle misure di sostegno



La Commissione europea ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto della emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione ha inoltre deciso di ampliarne il campo di applicazione, aumentando alcuni massimali e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

Tenuto conto della persistente incertezza economica e della proroga

delle misure nazionali volte a limitare l'attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus, la modifica aumenta anche i massimali stabiliti nel quadro temporaneo per alcune misure di sostegno. Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati. I nuovi massimali sono di

- 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 000 EUR),
- 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120 000 EUR),
- 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800 000 EUR). Tali aiuti possono essere utilizzati dalle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti e per le attività connesse.

Come in precedenza, tali aiuti possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200 000 EUR per impresa (fino a 30 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 000 EUR per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”.

Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani e donne

La Legge di Bilancio 2021, tra i vari incentivi, contiene anche il riconoscimento dell'esonero contributivo a carico del datore di lavoro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani con meno di 36 anni di età che verranno effettuate negli anni 2021 e 2022.

L'agevolazione spetta per 36 mesi (48 mesi nelle regioni svantaggiate Sud) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero spetta anche per la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'esonero non si applica invece alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 (prosecuzione di contratto di apprendistato) e 108 (studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro periodi di alternanza scuola-lavoro e apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione) della legge 27 dicembre 2017, n.205.

8 Altro sgravio contributivo è riconosciuto per l'assunzione a tempo indeterminato di donne.

La misura in via sperimentale prevede l'esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, della durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine o della durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Le assunzioni devono essere effettuate nel biennio 2021-2022 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi



precedenti. Entrambi i benefici rientrano nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (tetto massimo di aiuti COVID per azienda pari a 100.000 euro per le imprese agricole).

Lavoratori extracomunitari Proroga permessi di soggiorno fino al 30 aprile 2021



L'art. 5 del decreto legge n. 2 del 14/01/2021 ha ulteriormente prorogato, fino al 30 aprile 2021, i titoli e i permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari, la cui validità era già stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 dall'art. 3, comma 3-bis, della legge n. 159/2020 (che ha convertito il decreto-legge 125/2020) e, in precedenza, fino al 31 agosto 2020 dall'art. 103, commi 2-quater e 2-quinquies,

del decreto-legge n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020. Più in particolare la citata norma prevede che i titoli e permessi di soggiorno aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservino la loro validità fino alla medesima data.

La proroga riguarda i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale, autonomo, familiare, di studio (di cui, rispettivamente, agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo n. 286/1998).

Sono altresì prorogati fino al 30 aprile 2021:

- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, anche pluriennali;
- la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare.

Cassa integrazione Covid-19: proroga di trattamenti

La legge di bilancio per il 2021 ha ulteriormente prorogato i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa.

In particolare sono oggetto di proroga i seguenti trattamenti:

- la cassa integrazione ordinaria (CIG) viene concessa per ulteriori 12 settimane nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2021;
- l'assegno ordinario FIS viene concesso per ulteriori 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021;
- la cassa integrazione in deroga -che si applica anche ad impiegati e operai agricoli a tempo determinato- viene concessa per ulteriori 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021;
- la cassa integrazione ordinaria agricola (CISOA) - per impiegati, quadri e operai agricoli a tempo indeterminato - viene concessa per ulteriori 90 giornate, nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021 (stanziati 282 milioni di euro per la CISOA).

La legge di bilancio, anche grazie all'azione di Confagricoltura, reintroduce ulteriori periodi di cassa integrazione ordinaria agricola (CISOA).

I predetti trattamenti vengono concessi ai sensi della preesistente normativa COVID in materia e sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (1° gennaio 2020). Per ulteriori informazioni in merito le aziende interessate possono rivolgersi agli uffici provinciali di Confagricoltura.



Il contagio da Covid-19 è infortunio se avviene nei luoghi di lavoro

9



Come comunicato nei mesi scorsi, ricordiamo che il contagio da Coronavirus avvenuto sul luogo di lavoro è considerato a tutti gli effetti infortunio sul lavoro. A chiarirlo sono le circolari Inail n. 13 del 3 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020 in cui Inail afferma che sussiste la tutela Inail per i lavoratori dipendenti e assimilati che contraggono il contagio da Covid-19 in occasione di attività lavorativa compreso l'infortunio-contagio in itinere. La presunzione di contagio presuppone comunque l'accertamento rigoroso dei fatti e delle circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni, ecc.).

In tale contesto, l'Istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d'ufficio, quelli forniti dal lavoratore nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d'infortunio contenente tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell'evento denunciato.

Il lavoratore che contrae in questo modo il virus ha diritto alle tutele Inail per il periodo di quarantena previa presentazione del certificato di infortunio redatto dal medico.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare denuncia d'infortunio all'Inail entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico. Va specificato che questi eventi non sono considerati ai fini del calcolo dell'andamento infortunistico e quindi dei premi assicurativi (bonus-malus) per il datore di lavoro.

Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall'Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l'eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa. Gli uffici del Patronato Enapa sono a disposizione per fornire assistenza agli infortunati.

Il credito di imposta per investimenti 4.0: le opportunità offerte della legge di bilancio

La Legge di Bilancio per il 2021 ha riproposto la possibilità di beneficiare del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, stabilendo nuove aliquote, maggiori rispetto a quelle previste nel 2020, anno in cui l'agevolazione ha interessato anche il settore agricolo. Tra l'altro per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 le due norme si sovrappongono ed è perciò possibile optare per l'una o l'altra disposizione agevolativa.

Come previsto per il 2020, i beni acquistati devono essere nuovi e restano esclusi i fabbricati e i veicoli. Essi si dividono in tre categorie: beni di cui all'allegato A Legge 232/2016 (sono beni altamente tecnologici), beni di cui all'allegato B Legge 232/2016 (sono beni immateriali, software) e tutti gli altri beni materiali ed immateriali (generici).

Possono beneficiare del credito tutte le imprese, a condizione che siano rispettate le norme in materia di sicurezza sul lavoro e siano correttamente adempiti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Le misure del credito di imposta sono aumentate rispetto all'anno precedente: 50% per i beni altamente tecnologici; 20% per i beni immateriali; 10% per i beni generici.

Il credito di imposta su può utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 3 quote annuali, o in un'unica quota annuale per le aziende con ricavi inferiori ai 5 milioni di euro e con riferimento ai beni generici. Il credito decorre:

- dall'anno di entrata in funzione, per i beni generici;
- dall'anno di avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B.

I codici tributo da utilizzare sono: 6935, 6936, 6937 a seconda della tipologia dei beni, con anno di riferimento quello di entrata in funzione / interconnessione. Il credito non utilizzato nell'anno o nel triennio si può riportare negli anni successivi.

Adempimenti richiesti: conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento dei costi; le fatture e gli altri do-



cumenti relativi all'acquisto devono contenere il riferimento "credito d'imposta ex art. 1 commi da 1051 a 1063 Legge n. 178/2020"; acquisire una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche di cui agli allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale; in alternativa, per i beni di costo non superiore a 300.000 euro, la perizia o l'attestato di conformità possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa. Sarebbe inoltre opportuno accompagnare l'autodichiarazione con una certificazione da richiedere al fornitore attestante l'inclusione del bene nell'Allegato A della L. 232/2016, la data di consegna e di interconnessione. Gli investimenti devono essere effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo.

Per ulteriori informazioni sul credito d'imposta 4.0 le aziende associate possono rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.

10

Corrispettivi telematici: prorogato il nuovo tracciato

Con il Provvedimento del 23/12/2020 l'Agenzia delle Entrate, a seguito del perdurare della situazione emergenziale e recependo le richieste delle Associazioni di categoria, ha disposto un ulteriore differimento al 1° aprile 2021 dell'obbligo di effettuare l'invio telematico dei corrispettivi esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (versione 7.0). C'è tempo quindi fino al 31 marzo 2021 per aggiornare il registratore telematico. Fino a questa data sarà ancora possibile inviare i corrispettivi con il vecchio tracciato (versione 6.0). Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 è iniziato l'obbligo generalizzato di adozione del Registratore Telematico, in quanto è terminato il semestre di proroga previsto dal Decreto Rilancio. Pertanto, dal 1° gennaio decorre l'obbligo per i venditori al minuto di acquistare e attivare il Registratore Telematico. Viene meno la modalità alternativa che fino al



31.12.2020 permetteva l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (certificati con ricevute fiscali o con il vecchio registratore di cassa) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, tramite l'apposita funzione presente nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

Continuano ad essere escluse dall'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA (detrazione in base alle percentuali di compensazione). Si segnala inoltre che il recente "Decreto Milleproroghe" è intervenuto anche in materia di lotteria degli scontrini, disponendone la proroga.

La “Nuova Sabatini”: credito agevolato utile alle imprese

La c.d. “Nuova Sabatini”, disciplinata dall’art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le c.d. “PMI” (“Piccole Medie Imprese”, quindi anche per le imprese agricole in qualsiasi forma esse siano costituite) la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

Non sono agevolabili le spese relative a terreni e fabbricati o quelle relative a beni usati o rigenerati.

Tale agevolazione consiste nella concessione:

- da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle PMI per sostenere i suddetti investimenti;
- di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Con riferimento al citato contributo, si tratta di un intervento in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari a (circ. Ministero Sviluppo economico 15.2.2017 n. 14036):

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti di cui all’Allegato 6/A e 6/B (cfr. circ. Min. Sviluppo economico 31.7.2017 n. 95925 e 3.8.2018 n. 269210).

Come anticipato, i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti “Industria 4.0” possono beneficiare di un contributo maggiorato del 30% (quindi del 3,575%) (art. 1 co. 52 - 57 della L. 232/2016, come modificato dall’art. 1 co. 40 - 42 della L. 205/2017).


Si sottolinea che la legge di Bilancio 2021 ha integrato con 370 milioni di euro per il corrente anno la dotazione disponibile.

CUMULO CON CREDITO D’IMPOSTA 4.0

Il comma 192 della legge 160/2019 prevede la cumulabilità del “credito d’imposta beni strumentali” (Investimenti “Industria 4.0”) con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi beni, a condizione che il cumulo dei benefici non superi il costo complessivamente sostenuto.

Considerato che il nuovo credito di imposta è una agevolazione non configurata come aiuto di stato, ne consegue la cumulabilità.

Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione eventuali chiarimenti e per la presentazione delle domande.



Reflui zootecnici e digestato: la “comunicazione nitrati” deve essere presentati dai produttori e dagli utilizzatori

Si ricorda che la “Comunicazione Nitrati”, prevista dal terzo programma d’azione, deve essere presentata da chi produce e anche da chi utilizza effluenti di allevamento, materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato.

La comunicazione va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione agronomica. Essa ha una validità massima di 5 anni ed ogni modifica relativa alla tipologia, quantità, caratteristiche degli effluenti, terreni destinati all’applicazione deve essere segnalata tempestivamente alla Provincia.

Ai fini della compilazione della Comunicazione e dell’eventuale documentazione correlata devono

essere impiegate le procedure informatiche rese disponibili dalla Regione del Veneto (software A58- web - “Applicativo Nitrati”). I suddetti documenti, predisposti con tali modalità, dovranno essere stampati e sottoscritti dal dichiarante (ove previsto); la loro scansione, corredata di documento di identità valido, deve essere fatta pervenire alla Provincia tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Le aziende che superano determinati limiti (vedi tabella) devono anche predisporre “Il Piano di Utilizzazione agronomica dei fertilizzanti (PUA)”, da aggiornare annualmente, che contiene le informazioni re-

Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata)	COMUNICAZIONE		PUA	
	ZO	ZVN	ZO	ZVN
N < 1.000 kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero
1.000 ≥ N < 3.000 kg/anno	esonero	X	esonero	esonero
3.000 ≥ N < 6.000 kg/anno	X	X	esonero	X
N ≥ 6.000 kg/anno	X	X	esonero	X
Aziende soggette a IPPC - AIA	X	X	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X	X	X
Acque reflue > 1.000 m ³	X	X	-	-
Acque reflue < 1.000 m ³	Dichiarazione di non rilevanza		-	-

Presentazione comunicazione e predisposizione PUA

relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso in relazione al bilancio dell’azoto, finalizzato alla verifica preventiva del MAS, efficienza minima d’uso degli effluenti di allevamento e del corretto carico di azoto zootecnico per unità di superficie.

Per quanto riguarda il digestato la Comunicazione Nitrati va sempre effettuata, indipendentemente dalla quantità di azoto.

IVA: nuove percentuali di compensazione per il legno



Con un recente Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aumentato le percentuali di compensazione del legno e della legna da ardere, dal 6% al 6,4%. Si tratta, precisamente dei seguenti prodotti:

- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura;
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

La variazione ha effetto dalla data del 1° gennaio 2020 e comporta un minor debito di IVA. Infatti, le percentuali di compensazione rappresentano la quota di IVA sugli acquisti che gli agricoltori che applicano il regime speciale possono forfettariamente detrarre.

Ad esempio: cessione di legna da ardere: imponibile € 1.000, IVA 10% pari a € 100, compensazione 6,4%, l'azienda versa € 36. Cessione di legno squadrato: imponibile € 1.000, IVA 22% pari a € 220, compensazione 6,4%, l'azienda versa € 156. Il credito derivante dall'aumento della percentuale di compensazione potrà essere recuperato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 di prossima scadenza.

Concimazioni azotate: rispetto del mas e compilazione del registro

12

Secondo quanto riportato nel III Programma d'Azione Nitrati "Al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti di nutrienti, l'azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici, non deve superare in tutto il territorio regionale i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), di cui alla tabella MAS." Nella tabella MAS (Allegato 2° del suddetto programma d'azione nitrati) sono riportati i limiti di azoto efficiente/ettaro/anno utilizzabile per singola coltura per ottenere la resa di riferimento. La tabella MAS, che vale sia per la "Zona Ordinaria" che per la "Zona Vulnerabile", è stata predisposta per una corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati, conformemente alle disposizioni del Codice di Buona Pratica Agricola, e dispone i limiti di azoto totale (organico, chimico, o chimico ed organico) da applicare. Si riporta di seguito la tabella MAS per le colture principali rimandando all'allegato 2° per una visione completa.

OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI

L'obbligo della tenuta del Registro delle Concimazioni, come previsto dal III Programma d'Azione Nitrati - D.lgs 1835/2016, vige per tutte le aziende agricole che dispongono di una superficie superiore a 14,8 ettari in Zona Vulnerabile ai nitrati e/o presentano Comunicazione di produzione e/o utilizzo reflui zootecnici e PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria.

Nella tabella che segue sono riassunti i casi in cui è necessario predisporre il registro delle concimazioni:

Aziende con SAU ≥ 14,8 ha in ZVN	Aziende con PUA (ZO e ZVN)	Obbligo registro	Superfici da inserire in registro
Si	No	Si	Solo superficie in ZVN
Si	Si	Si	Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN
No	Si	Si	Solo superficie in PUA

Il registro delle concimazioni deve essere redatto solo utilizzando il software regionale, ed è previsto l'aggiornamento del registro, successivamente alla sua apertura in coerenza con le disposizioni del fascicolo aziendale, entro 30 giorni da ogni fertilizzazione azotata. La chiusura formale del registro avviene ogni anno entro il 15 di

COLTURA	APPORTO MASSIMO DI AZOTO	RESA DI RIFERIMENTO		FATTORE CORRETTIVO	note
	kg N/ha	t/ha		Kg N/t	
Colture Erbacee					-
Mais granello	280	13	granello	18	1
Mais granello (ambiti classificati non irrigui)	210	10,4	granello	18	1
Silomais	280	23	s.s.	10	1
Silomais (ambiti classificati non irrigui)	210	18,4	s.s.	10	1
Frumento tenero	180	6,5	granello	22	2
Frumento duro	190	6	granello	25	2
Orzo	150	6	granello	20	2
Avena	110	4,5	granello	20	2
Segale	120	4,5	granello	21	2
Triticale	150	6	granello	20	2
Riso	160	7	granello	18	
Sorgo da insilato	220	16	s.s.	11	
Sorgo granello	220	7,5	granello	23	3
Erbaio invernale di loiessa	120	7	s.s.	14	
Erbaio estivo di panico	110	7	s.s.	13	
Prato avvicendato o permanente	300	13	s.s.	18	4
Prato avvicendato di sole leguminose	170				5
Leguminose da granello (pisello, soia)	30				5
Colza	150	4	granello	30	
Girasole	120	3,5	granello	27	
Barbabietola da zucchero	160	60	t.q.	2	
Tabacco	200	4,4	t.q.	36	
Patate	190	48	t.q.	3,2	7
Pomodori	180	80	t.q.	1,8	7

LEGENDA: s.s = sostanza secca; granello = all'umidità commerciale; t.q. = tal quale

- NOTE
- L'azoto efficiente e la resa del 20% sono ridotti nei seguenti casi:
 - coltura asciutta (in aree senza sufficienti apporti idrici da falda ipodermica);
 - semina tardiva dopo erbaio invernale; il fattore correttivo non cambia.
 - I valori sono validi sia per i cereali trebbiati, sia raccolti come erbaio dopo la maturazione latte-cerosa.
 - L'apporto massimo di azoto e la resa di riferimento vanno ridotti del 45% nel caso in cui il sorgo segua un cereale vernali; resta invariato il fattore correttivo.
 - L'apporto massimo di azoto e la resa di riferimento vanno ridotti del 30% se il prato è in coltura asciutta (in aree con piovosità annuale inferiore a 1.000 mm). Il fattore correttivo non cambia.
 - La fertilizzazione con azoto è consentita esclusivamente in presemina o in copertura immediatamente dopo la semina.
 - Nel caso in cui più cicli di colture orticole si succedano sul medesimo terreno nello stesso anno, l'apporto massimo di azoto non può superare 340 kg/ha (450 kg/ha per colture forzate, sotto serra o tunnel).
 - Classificate anche come colture orticole.
 - Per singolo ciclo, fino ad un massimo di 8 cicli.

dicembre, mentre entro il 30 di novembre è necessario concludere il caricamento delle fertilizzazioni dei terreni in assenso. Queste disposizioni saranno valide fino all'adozione del IV Programma d'Azione Nitrati, attualmente in fase di approvazione da parte della Regione Veneto.